



Tribunale di Milano
Sezione II civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Alida Paluchowski Presidente
Dott. Irene Lupo Giudice
Dott. Federico Rolfi Giudice relatore
ha pronunciato il seguente

**DECRETO
EX ART. 180 L.F.**

VISTO il ricorso rubricato al n. 45828/2018 R.G. proposto

WASTE ITALIA S.P.A., c

nei cui confronti è stata proposta opposizione

DA

**1) AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore
pro tempore rappresentata a difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale**

1, e per legge domiciliata

2) BNP PARIBAS - SUCCURSALE ITALIANA [C.F. 04449690157], in

3) COMUNE DI ALBONESE [C.F. 83000470183, P.IVA 00470790189] con sede

letti gli atti e i documenti prodotti, preso atto dell'acquisizione del fascicolo del concordato fallimentare, udita la relazione del Giudice Delegato, sentite le parti all'udienza del 15 novembre 2018;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 3 aprile 2017 l'impresa WASTE ITALIA S.P.A. ha proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta impresa alla procedura di concordato preventivo con riserva e successivamente in data 4 agosto 2017 ha depositato domanda completa.





Con decreto in data 18 settembre 2017 il G.D. – sollevando una serie di rilievi su piano e proposta – ha assegnato alla proponente termine di quindici giorni per le necessarie integrazioni.

In data 3 ottobre 2017 la proponente ha depositato memoria integrativa, insistendo nell'istanza di ammissione al concordato, ma istando in via subordinata per l'assegnazione di un ulteriore termine per apportare modifiche, anche in considerazione di fattori sopravvenuti.

Con decreto in data 24 ottobre 2017 il Tribunale ha assegnato alla proponente termine per apportare eventuali modificazioni a piano e proposta, riservandosi di deliberare all'esito.

In rapida successione la WASTE ITALIA SPA:

- in data 20 novembre 2017 ha depositato una versione modificata di piano e proposta, rappresentando, tuttavia, che il completamento dell'attestazione necessitava ancora di alcuni giorni;
- in data 24 novembre 2017 proceduto al deposito dell'attestazione;
- in data 4 dicembre 2017 ha depositato ulteriore memoria integrativa contenente la segnalazione di tre specifiche circostanze sopravvenute, e della introduzione di ulteriori due modifiche al piano.

Con decreto deliberato nella camera di consiglio del 28 dicembre 2017 il Tribunale ha ammesso la ricorrente alla procedura di concordato preventivo, fissando l'adunanza dei creditori per la data 9 maggio 2018, con termine di legge all'organo commissariale per il deposito della relazione ex art. 172 L.F.; e nominando – accanto al già [REDACTED]

Con provvedimento in data 16 marzo 2018, a seguito di istanza dei Commissari depositata in data 15 marzo 2018, il Giudice Delegato differiva l'adunanza al 4 luglio 2018.

Nei termini di legge – rispetto alla proroga - il Collegio dei Commissari Giudiziali depositava la relazione ex art. 172 formulando una valutazione positiva in ordine alla fattibilità della proposta.

Il 4 luglio 2018 si celebrava regolarmente l'adunanza dei creditori, nel corso della quale:

- 1) i Commissari procedevano all'illustrazione della propria relazione ex art. 172 L.F.;
- 2) venivano registrati e convalidati i voti già espressi prima dell'adunanza ma dopo il deposito della Relazione ex art. 172 L.F.;
- 3) venivano verbalizzate le contestazioni mosse da BNP PARIBAS in ordine all'inammissibilità della proposta come segue:

L' avv. Tuninetti per BNP Paribas in primo luogo reitera le contestazioni in ordine al declassamento deducendo l' inammissibilità della proposta. Rimarca che la proponente non ha risposto in modo concreto alle criticità sollevate nella relazione dei commissari. Eccepisce la situazione di conflitto d'interessi di SPC e sembra emerso che la stessa controllando una quota significativa degli obbligazionisti ne ha potuto influire le determinazioni. Richiamando la recente giurisprudenza della Cassazione in tema di conflitto d' interessi chiede che il voto di SPC venga sterilizzando mediante inserimento in classe autonoma oppure che SPC venga esclusa dal voto. Chiede altresì di chiarire le considerazioni svolte dai commissari a pagina 297 della relazione. I commissari chiariscono in ordine a tale ultimo punto che essi si sono limitati ad auspicare una modifica che tuttavia nelle more non è intervenuta.

- 4) veniva stabilito dal Giudice Delegato che si procedesse con le operazioni di voto, rimettendo all'eventuale fase dell'omologa e dell'opposizione ogni profilo





concernente la valutazione dei rilievi critici circa la sussistenza di un conflitto di interessi e la corretta formazione delle classi;

- 5) veniva espressa, da parte del rappresentante comune degli obbligazionisti, dichiarazione di voto favorevole;
- 6) si prendeva atto del mancato raggiungimento delle maggioranze, rimettendo la verifica definitiva dei voti al decorso del termine ex art. 178 L.F.

Con successivo decreto del 2 agosto 2018, a seguito di comunicazione da parte dei Commissari Giudiziali degli esiti definitivi delle operazioni di voto, si constatava il raggiungimento delle maggioranze ex art. 177 L.F., rilevando che:

- 1) il totale dei crediti ammessi al voto era di Euro 274.657.581.=, suddivisi in otto classi distinte;
- 2) sino all'adunanza dei creditori del 4 luglio 2018 e nei venti giorni successivi avevano votato in senso favorevole creditori titolari di crediti per Euro 204.202.223,48, mentre avevano votato in senso contrario creditori titolari di crediti per Euro 50.310.751,26
- 3) il numero delle classi ammesse al voto era di otto ed era stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto in cinque delle otto classi dei creditori previste, come risultante dal seguente schema:

CLASSI	Crediti ammessi al voto	Maggioranze richieste	Voti Favorevoli	Voti Contrari	Percentuali voti favorevoli	Maggioranza
Classe 1 - Erario e Ist. Previdenziali	33.966.134,58	16.983.068,29	-	31.899.168,70	0,00%	NO
Classe 2 - Priv. Locativo	187.774,91	93.888,46	104.277,34	-	55,53%	SI
Classe 3 - Banche	323.781,50	161.891,75	-	-	0,00%	NO
Classe 4 - Professionisti	1.659.956,87	829.979,44	1.297.766,40	-	78,18%	SI
Classe 5 - Artigiani	2.750.328,26	1.375.165,13	1.564.194,72	343.950,53	56,87%	SI
Classe 6 - Altri Chirografari	21.452.166,41	10.726.084,21	2.092.154,81	3.161.100,37	9,75%	NO
Classe 7 - Bondholders e BNP Paribas	213.678.050,00	106.839.026,00	198.683.643,76	14.904.998,60	92,98%	SI
Classe 8 - Dipendenti	639.388,18	319.695,09	460.186,46	1.533,06	71,97%	SI
TOTALE	274.657.580,71	137.328.798,36	204.202.223,48	50.310.751,26	74,35%	SI

Veniva quindi fissata, per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale avanti al Collegio, l'udienza del 18 ottobre 2018, disponendo i relativi adempimenti di legge.

Nel termine di dieci giorni prima dell'udienza il Collegio dei Commissari Giudiziali provvedeva a depositare il parere motivato favorevole ai sensi dell'art. 180, comma 2, L.F.

Iscritto il procedimento a ruolo, la debitrice si costituiva domandando l'omologazione del concordato, mentre venivano proposte tre opposizioni da parte, rispettivamente di AGENZIA ENTRATE, BEN PARIBAS e COMUNE DI ALBONESE.


All'udienza del 18 ottobre 2018, preso atto del deposito, da parte della WASTE ITALIA S.p.A., di una memoria di replica alle opposizioni, le parti opponenti chiedevano un termine per repliche, termine che veniva concesso dal Tribunale al 5 novembre 2018, fissando nuova udienza - innanzi al medesimo collegio - per la data del 15 novembre 2018.

Le memorie venivano ritualmente depositate ed anche il Collegio dei Commissari depositava breve integrazione al parere ex art. 180 L.F., reiterando il parere favorevole.

A detta udienza si procedeva alla discussione definitiva del ricorso per omologa, nel corso della quale il COMUNE DI ALBONESE dichiarava di rinunciare agli atti dell'opposizione, con accettazione da parte dei procuratori di WASTE ITALIA S.p.A.

All'esito della discussione il Tribunale si riservava.

Riproducendo qui, in parte, la ricostruzione già operata nel decreto di ammissione al concordato preventivo (e ferme restando le valutazioni e rettifiche operate dai Commissari nella relazione ex art. 172 L.F.), va rammentato che la WASTE ITALIA SPA è società controllata dal GRUPPO WASTE ITALIA S.p.A. (già KINEXIA S.p.A.) tramite



WASTE ITALIA HOLDING SRL (in 161 comma VI L.F.), mentre l'intero gruppo fa capo alla SOSTENYA GROUP PLC.

WASTE ITALIA SPA è una *holding mista* in quanto svolge attività sia diretta sia tramite le controllate.

Le attività svolte direttamente da WASTE ITALIA S.p.A. – in sintesi e senza pretese di analiticità – consistono in :

- 1) raccolta dei rifiuti;
- 2) selezione e trattamento;
- 3) smaltimento in discarica;
- 4) produzione di energia elettrica.

La società annoverava, al momento della presentazione della proposta 36 tra dirigenti, quadri, impiegati ed operai

Attualmente il ramo d'azienda operativo¹ è attualmente affittato alla GREEN UP SRL, società detenuta al 100% da GREEN UP HOLDING SRL a propria volta controllata al 100% dalla stessa WASTE ITALIA S.p.A. L'affitto, come accennato, concerne il solo ramo operativo, mentre in carico a WASTE ITALIA S.p.A. restano i servizi gestionali ed amministrativi, che vengono svolti a favore di GREEN UP SRL, dietro pagamento di un compenso.

La proponente controlla la società FAECO S.R.L., che a propria volta risulta in procedura di concordato preventivo (procedura sulla cui omologa il Tribunale – in diversa composizione – viene a decidere contestualmente). Proprio le modifiche apportate alla proposta ed al piano di FAECO S.R.L., anzi, hanno in parte determinato una delle ultime modifiche apportate con la memoria 4 dicembre 2017

La proponente indica diverse principali cause della crisi.

- a) La prima è costituita dall'incapacità di procedere al rimborso di un prestito obbligazionario (*high yield*) emesso il 18 novembre 2014 per 200 milioni di euro regolato dalla legge dello Stato di New York e con interessi al 10,5% annuo².
- b) Il sequestro temporaneo (e successivamente revocato) di due siti (Bedizzole e Cavenago d'Adda), che hanno cagionato una parziale stasi nell'operatività dell'azienda
- c) Il verificarsi di avvicendamenti nel *management* in un momento di particolare delicatezza nella vita dell'impresa, con conseguente ritardo dell'adozione di decisioni strategiche;
- d) La crisi generale del settore e l'incremento della concorrenza, con flessione dei margini.

La società riferisce di aver proceduto a contatti con i *bondholders* per operare una radicale ristrutturazione del debito, ma tali reiterati contatti non risultano essere giunti ad un'intesa, ed

¹ Che comprende tutta l'operatività della proponente, e cioè

- ▶ 4 centri di raccolta;
- ▶ 4 impianti di trattamento rifiuti;
- ▶ 2 discariche;
- ▶ 5 impianti di biogas;
- ▶ 1 impianto fotovoltaico

² Il *bond* in questione doveva: 1) finanziare l'acquisto del gruppo GEOTEA S.p.A.; 2) rimborsare debiti finanziari preesistenti di WASTE ITALIA S.p.A. e delle controllate per 77 milioni di euro; 3) acquistare altre società del ramo ambiente facenti capo alla GRUPPO WASTE ITALIA S.p.A. per "*consolidare il perimetro*". Contestualmente la società aveva concluso con CITIBANK N.A. di un contratto di finanziamento avente ad oggetto una linea di credito *revolving* (RCF – *revolving credit facility*), collegando sia il *bond* sia la linea RCF ad una convenzione intercreditoria in virtù della quale sono stati costituiti: a) un pegno su tutte le azioni detenute da WASTE ITALIA HOLDING SRL; b) un pegno su tutte le azioni detenute da WASTE ITALIA S.p.A. in società del gruppo che si erano costituite come garanti; c) un pegno su alcuni conti di WASTE ITALIA S.p.A.; d) un pegno su crediti derivanti da finanziamenti *intercompany*.





anzi nella recente memoria 4 dicembre 2017 riferisce di aver ricevuto in data 27 novembre 2017 – assieme ad altre società del medesimo gruppo, tra le quali la FAECO S.R.L. – una richiesta di risarcimento di danni da parte della JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED e dalla JEFFERIES LLC, le quali avevano partecipato al collocamento presso gli investitori del prestito obbligazionario emesso nel 2014.

La società ricorrente – dopo le articolate modifiche ed integrazioni - ha basato la propria proposta di concordato su un piano di continuità (indiretta) notevolmente complesso – che prevede la prosecuzione delle attività e si impernia anche sulla previsione del conseguimento di autorizzazione all'ampliamento del sito di Bossarino (ove è presente anche un impianto di biogas) - che si caratterizza per alcuni passaggi fondamentali.

- a) Il primo è costituito dall'assunzione della presenza di elevatissimi oneri ambientali in prededuzione, relativi anche alla gestione post-operativa degli impianti di Bossarino e Alice Castello.

Quest'ultimo risulterebbe formalmente in capo alla ALICE AMBIENTE S.R.L., ma l'originaria domanda di ammissione si dilunga ampiamente sull'intricata vicenda della discarica di Alice Castello, argomentando in ordine alla sussistenza di una responsabilità di tipo ambientale della stessa proponente quale gestore di fatto della discarica.

Tali oneri verrebbero di fatto ad assorbire tutta la disponibilità attuale di risorse interne della proponente – con una ridotta residualità destinata a soddisfare creditori muniti di privilegio speciale ed ai creditori assistiti da privilegio generale ex art. 2751-bis, n. 1) c.c. – rendendo necessario attingere a risorse esterne.

- b) Il piano, nella sua versione finale (20 novembre 2017) si articola sulla presenza di ben due assuntori (circostanza assai rilevante anche nel quadro delle opposizioni, come si vedrà) che si distribuiranno attivo e passivo della Procedura in specifiche e distinte porzioni (e non, quindi, *pro quota*), CON EFFETTO LIBERATORIO PER LA PROPONENTE.

Si tratta delle società:

1) SOSTENYA GREEN, società a propria volta neocostituita da SOSTENYA PLC (attuale socio di GRUPPO WASTE ITALIA S.P.A. per una quota pari al 38%), attraverso la propria società controllata AKER S.R.L.;

2) SPC GREEN S.p.A., società neo costituita da parte della società di diritto lussemburghese SPC LUX S. À R.L. e indirettamente partecipata dal fondo di investimento SOUND POINT BEACON MASTER FUND LP (gestito dalla management company SEC-regulated Sound Point Capital Management LP).

- c) In concreto:

I) SOSTENYA GREEN, a fronte dell'assunzione della sola porzione di attivo consistente nelle partecipazioni della WASTE ITALIA in: ECOADDA S.R.L., SMALTIMENTI CONTROLLATI - SMC S.R.L. e WASTE TO WATER S.R.L., si farà carico (anche grazie a un sostegno finanziario fornito dall'altro assuntore SPC GREEN nei limiti dell'ammontare massimo di € 3.288.000,00 a propria volta reperito da SPC GREEN S.p.A. mediante il prestito obbligazionario di cui *infra*: c.d. IMPEGNO DIVIDENDI; e di un apporto di € 600.000,00 da parte di SOSTENYA GROUP) di sostenere le passività prededucibili afferenti ai costi di chiusura e di post-chiusura della discarica di cui è titolare la Alice Ambiente s.r.l. (per un totale di € 9.151.000,00);

II) SPC GREEN – la quale in origine era detenuta integralmente dalla società lussemburghese SPC LUX, ma già in data 17 novembre 2017 ha dato corso a un aumento di capitale riservato alla GREEN LUXCO CAPITAL S. À R.L. (società di diritto lussemburghese anch'essa riconducibile alla SOSTENYA GROUP), con l'effetto finale di rendere la GREEN LUXCO CAPITAL socio della SPC GREEN, con una



capo a SPCG, e le passività di ALICE in capo a SG, con la conseguenza che WI rimarrà una sorta di società relitto, assimilabile ad una società che abbia compiuto la sua liquidazione". La proponente "risulterà esdebitata nei limiti dello stralcio proposto ai creditori e completamente liberata da tutte le obbligazioni da quando avrà effetto l'assunzione, rimanendo ovviamente obbligate SPCG e SG ad adempiere: SPCG ai pagamenti previsti nel PIANO SPCG per i creditori concorsuali e ciò nei limiti delle percentuali offerte alle varie classi ed SG, in base al PIANO SG, al pagamento degli ONERI AMBIENTALI della discarica di Alice Castello mano a mano che matureranno".

- f) SPC GREEN S.p.A. emetterà ex art. 2346, comma VI, c.c. degli strumenti finanziari partecipativi per € 4.860.000,00, destinati a costituire – mediante *datio in solutum* – meccanismo di soddisfacimento dei creditori inseriti nella settima classe (e coincidenti – con i *bondholders* e con BNP PARIBAS S.A. ITALIAN BRANCH), nella misura, come ci si appresta a vedere, del 2%.

Il tutto secondo regole che possono così sintetizzarsi

- ① Gli strumenti saranno privi di valore nominale espresso e verranno emessi a fronte di un apporto in denaro, effettuato anche mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili di natura finanziaria vantati nei confronti della società.
- ② L'apporto a fronte dell'emissione e assegnazione degli strumenti sarà a fondo perduto, senza diritto di rimborso o restituzione nemmeno nel contesto della liquidazione della società, e verrà contabilizzato in un'apposita riserva del patrimonio netto, che non potrà essere accorpata ad altre riserve di patrimonio netto né utilizzata per la copertura delle perdite, se non dopo l'integrale utilizzo di tutte le altre riserve.
- ③ Gli strumenti potranno circolare solo con il previo gradimento dell'organo amministrativo di SPC GREEN.
- ④ Gli strumenti conferiranno il diritto di partecipare a qualsivoglia distribuzione e/o ripartizione del patrimonio netto di liquidazione, con conseguente diritto di percepire – con priorità rispetto alle azioni – il 75% di tali distribuzioni e/o ripartizioni tra tutti i titolari, sino a concorrenza della riserva di patrimonio netto appostata nonché il diritto di partecipare ed esprimere il proprio voto nell'assemblea speciale dei titolari degli strumenti, nei termini e per le materie di cui al regolamento.

Nella propria memoria informativa ed integrativa del 4 dicembre 2017, la proponente chiarisce quanto segue.

- ① Poiché anche nella proposta di concordato preventivo della società FAECO – facente parte del gruppo – il medesimo fondo SOUND POINT BEACON MASTER FUND LP si è impegnato a mettere a disposizione dell'assuntore di tale procedura risorse per € 1.500.000,00, anche se in tal caso il prestito sarà emesso non direttamente dall'assuntore (un *NewCo* appositamente costituita dalla SPC GREEN) ma sempre dalla SPC GREEN, che in tal modo verrà ad emettere due distinti prestiti obbligazionari, per il complessivo ammontare di € 10.000.000,00⁶.
- ② Per l'effetto la proponente ha deciso di rendere omogenei il trattamento contemplato per i due strumenti partecipativi, laddove nell'originario impianto del presente concordato a favore dei soggetti assegnatari degli strumenti stessi era previsto il diritto di percepire una porzione degli utili e di partecipare alla ripartizione del patrimonio netto di liquidazione della predetta società - con conseguente diritto di ottenere con

⁶ Anche la proponente dichiara testualmente: "Merita peraltro precisare – così da sgombrare il campo da ipotetici fraintendimenti – che l'omologazione del concordato Faeco, ancorché auspicata, non costituisce in alcun modo un elemento condizionante del concordato Waste Italia: le due procedure, pur potendo presentare alcuni profili di reciproca interferenza (a livello meramente fattuale), sono oggi concepite come nettamente autonome, senza alcun vincolo di subordinazione dell'una all'altra, né dell'altra all'una".




priorità rispetto agli azionisti il 75% di tali utili e/o ripartizioni, sino a concorrenza della riserva di patrimonio netto appostata, ma condizionatamente alle decisioni dei soci circa la distribuzione dell'utile o dell'avanzo di liquidazione.

③ La proponente ha invece modificato il meccanismo di distribuzione degli utili, rendendolo automatico (purché si verifichino le condizioni che lo consentano), ed eliminando la discrezionalità degli azionisti. L'attestatore, nell'ultima integrazione in data 4 dicembre 2017 ha attestato che tale nuovo e diverso meccanismo risulta comunque compatibile con il piano

- g) Al fine di sostenere la in ogni caso GREEN UP, SOSTENYA GREEN ha assunto l'impegno irrevocabile all'acquisto dei crediti vantati dalla medesima GREEN UP nei confronti della WASTE ITALIA, per avere la prima estinto alcune passività (a titolo di ecotassa) della seconda, anche al fine di poter proseguire nel regolare esercizio dell'attività d'impresa. In particolare, sotto la condizione che il concordato della WASTE ITALIA S.P.A. non sia omologato (con conseguente mancata fusione tra la GREEN UP e la SPC GREEN), la SOSTENYA GREEN acquisterà il credito della GREEN UP verso la WASTE ITALIA S.P.A. al valore nominale, evitando che quest'ultima possa patire una perdita priva di adeguata copertura

Lo schema complessivo del piano è così delineato graficamente dal professionista attestatore nell'integrazione 24 novembre 2017



La durata del piano dovrebbe protrarsi sino al 31 dicembre 2022, quando è previsto il pagamento dei debiti tributari e contributivi.

Sulla base di tale piano, la proposta ha prospettato il soddisfacimento dei creditori secondo le seguenti modalità e tempistiche.

Soddisfacimento integrale:

- a) delle spese prededucibili e dei relativi crediti ivi compresi i costi di gestione in pendenza della procedura e gli oneri di chiusura e di gestione *post mortem* delle discariche; nonché pagamento

Firmato Da: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO Emesso Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 64ac2e - Firmato Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 5b7e4e



b) entro l'anno dall'omologazione dei creditori muniti di privilegio speciale (nella sostanza, con il privilegio locatizio *ex art. 2764 c.c.* e con i pegni di cui godono i *bondholders* e BNP PARIBAS S.A. ITALIAN BRANCH) e generale (in sostanza con capienza solo parziale - 78% - unicamente del privilegio *ex art. 2751-bis n. 1 c.c.*), nei limiti della capienza dei beni sui quali insiste la prelazione, in conformità a quanto indicato nella relazione di cui all'art. 160, 2° comma, l. fall.;
nonché pagamento del ceto creditorio di rango chirografario (*ab origine* o declassato) con suddivisione nelle seguenti classi:

- c) Classe I (crediti tributari e previdenziali) formata dai crediti vantati dall'Erario (incluse le poste oggetto di p.v.c) e dai Comuni, integralmente degradati per incapienza del patrimonio della società → percentuale di soddisfacimento nella misura del 15%, da pagarsi in un arco temporale di cinque anni dall'omologazione;
- d) Classe II (crediti assistiti da privilegio locatizio) formata dai crediti muniti di privilegio locatizio colpiti da falcidia per incapienza dei beni su cui insiste la prelazione → percentuale di soddisfacimento nella misura del 14%, da pagarsi entro ventiquattro mesi dall'omologazione;
- e) Classe III (banche) crediti chirografari *ab origine* → percentuale di soddisfacimento nella misura del 10%, da pagarsi entro ventiquattro mesi dall'omologazione;
- f) Classe IV (professionisti) professionisti titolari di privilegio generale colpito da falcidia per incapienza dell'attivo sociale → percentuale di soddisfacimento nella misura del 14,5%, da pagarsi entro ventiquattro mesi dall'omologazione;
- g) Classe V (artigiani) artigiani titolari di privilegio generale colpito da falcidia per totale incapienza dell'attivo sociale → percentuale di soddisfacimento nella misura del 7%, da pagarsi entro ventiquattro mesi dall'omologazione;
- h) Classe VI (altri chirografari) → percentuale di soddisfacimento nella misura del 5%, da pagarsi entro quarantotto mesi dall'omologazione;
- i) Classe VII (creditori pignorati destinati a subire la falcidia per parziale incapienza delle azioni e delle quote oggetto di prelazione speciale, coincidenti con i *bondholders* e con BNP PARIBAS S.A. ITALIAN BRANCH) → percentuale di soddisfacimento nella misura del 2%, da soddisfarsi (non pagarsi) mediante l'offerta in *datio in solutum* degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla SPC Green che saranno emessi entro 210 giorni dall'omologazione (ed i cui caratteri slaianti sono stati sintetizzati in precedenza), con la precisazione che l'operazione solutoria si estenderà (nella medesima percentuale) anche ad ogni ulteriore pretesa che trovi fonte nell'emissione del prestito obbligazionario (e quindi anche alla pretesa risarcitoria azionata dalla JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED e dalla JEFFERIES LLC);
- j) Classe VIII (dipendenti) componente - pari al 22% - del credito privilegiato dei dipendenti esposto a falcidia per incapienza del patrimonio della società → percentuale di soddisfacimento nella misura del 100%, da pagarsi, quanto al 15% (del 22%) nell'ambito del piano di concordato, entro ventiquattro mesi dall'omologazione, e quanto mentre residuo 85% (sempre del suddetto 22% incapiente) al di fuori del concordato ma da parte di SOSTENYA GROUP in forza di separato impegno.

In relazione a tutti i crediti erariali la proponente ha presentato domanda di transazione fiscale *ex art. 182-ter L.F.*, rendendo così inevitabile il classamento dei creditori.

⁷ L'attestatore rileva che "nella classe afferente i crediti Erariali e Previdenziali degradata sono state anche appostate imposte locali che, come è noto, non possono rientrare fra le imposte e contributi da trattare ai sensi dell'art. 182 *ter l. fall.*" precisando, però, che "si tratta di imposte e tributi locali per un importo di soli Euro 402 mila, di per sé non aventi alcuna attitudine ad influenzare in un senso o nell'altro le determinazioni dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti Previdenziali".



Come già accennato, avverso il ricorso per omologa hanno proposto opposizione tre creditori, e cioè AGENZIA ENTRATE, BEN PARIBAS ITALIAN BRANCH e COMUNE DI ALBONESE.

In relazione a quest'ultima opposizione, tuttavia, si deve solo dare atto della intervenuta rinuncia agli atti da parte dell'opponente.

Poiché la WASTE ITALIA S.p.A. ha eccepito la tardività dell'opposizione di BNP PARIBAS ITALIAN BRANCH, per essersi la medesima costituita meno di dieci giorni prima dell'udienza ex art. 180 L.F. appare opportuno affrontare *in limine* tale profilo di natura processuale.

In linea generale il Tribunale ritiene di dover affermare – sulla scia di opinioni di cui la stessa WASTE ITALIA S.p.A. si dichiara consapevole – la natura ordinatoria del termine ex art. 180, comma II, L.F. come peraltro affermato anche dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18987 del 16/09/2011)⁸.

Nel caso della BEN PARIBAS ITALIAN BRANCH, poi, è da ritenersi che l'opponente abbia proposto la propria opposizione del tutto tempestivamente, dal momento che dalla documentazione prodotta (DOC. 3 allegato alla memoria del 5 novembre 2018) emerge che l'opposizione è stata depositata telematicamente nel termine dell'8 ottobre 2018 e che l'accettazione dell'atto è risultata ritardata per ragioni di natura tecnica che, tuttavia, non possono riverberarsi sulla tempestività del deposito.

Occorre, a questo punto, procedere all'esame della complessa ed articolata opposizione presentata per conto di AGENZIA DELLE ENTRATE, la quale contesta la sussistenza dei presupposti giuridici per l'omologazione - ed in particolare del presupposto della fattibilità giuridica - per le ragioni che possono essere sintetizzate come segue.

- 1) Lo stato di crisi della proponente non sarebbe derivato da scelte imprenditoriali attinenti all'attività caratteristica dell'azienda ma da ragioni dipendenti dall'appartenenza di WASTE ITALIA S.p.A. ad un gruppo societario, ed in particolare sia dalla difficoltà di gestire il rimborso del prestito obbligazionario, emesso al fine di reperire le risorse per l'acquisizione di GEOTEA SPA e di rifinanziare altre società del gruppo sia derivano dalla consistente esposizione debitoria di GEOTEA SPA, assunta dalla proponente a seguito dell'acquisizione medesima.

L'analisi dei bilanci della WASTE ITALIA S.p.A. – prosegue l'opposizione – evidenzerebbe una serie di appostazioni contabili non corrette, con una valorizzazione di flussi finanziari relativi a progetti non ancora realizzati del tutto in contrasto con i principi contabili di redazione del bilancio. Richiamando anche le valutazioni espresse dai Commissari nella Relazione ex art. 172 L.F., AGENZIA DELLE ENTRATE argomenta l'esistenza di criticità contabili relative alla attribuzione di valore delle immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni) ed alle immobilizzazioni immateriali (valori di avviamento da acquisizioni di rami d'azienda e capitalizzazione dei disavanzi di fusione). Il che si sarebbe tradotto in "una

⁸ "In tema di giudizio di omologazione del concordato preventivo, l'omessa previsione, circa la natura del termine per la costituzione delle parti nel procedimento relativo, osta alla qualificazione della sua perentorietà, essendo perentori solo i termini processuali espressamente dichiarati tali dal legislatore; pertanto, è ammissibile la costituzione del commissario giudiziale, benché avvenuta oltre il termine di dieci giorni prima della data fissata per l'udienza, non solo in considerazione del predetto silenzio serbato dall'art. 180, secondo comma, legge fall. e dell'assenza di sanzione in caso di mancata osservanza, ma anche tenuto conto che le modifiche introdotte dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 hanno improntato il procedimento di omologa ad una libertà di forma, nella fase introduttiva, cui non risulta funzionale la previsione di una rigidità dei tempi di costituzione, tanto più che alle parti è consentito anche successivamente integrare le proprie allegazioni".